

CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990

per la realizzazione di una attività di studio e ricerca relativa alle competenze digitali (DIGCOMP.MIS - CUP codice unico di progetto F53C23001330005)

Tra

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (di seguito INVALSI), C.F. 92000450582, con sede a Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - CAP 00153, rappresentato dal Presidente Dott. Roberto Ricci;

E

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, C.F. 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, nata a Lucera (FG) il 09/02/1970, in qualità di legale rappresentante;

E

"Alma Mater Studiorum" - Università di Bologna, con sede legale in Via Zamboni, 23 - 40126 Bologna, C.F. 80007010376, attraverso il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", con sede in Via delle Belle Arti n. 41 - 40126 Bologna, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Carlo Trivisano, nato a Torino il 26/03/1966, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 31/05/2024;

E

L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con sede in Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli, C.F. 80018240632, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Antonio Garofalo, nato a Caserta (CE) il 13/12/1969, in qualità di legale rappresentante;

in Team tra loro e aventi quale soggetto Capofila l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, di seguito le "Università".

Premesso che

- il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), introdotto dall'articolo 1, commi 56-59 della legge 13 luglio 2015 n. 107, prevede le azioni destinate a promuovere e potenziare le competenze digitali degli studenti e favorire lo sviluppo di contenuti di qualità per la didattica digitale;
- la trasformazione digitale ha reso prioritario innalzare le specifiche competenze di docenti e studenti per favorire didattiche orientative, inclusive e trasversali e rispondere all'eterogeneità dei bisogni educativi potenziando l'efficacia dei processi di insegnamento e apprendimento;
- le competenze digitali, riferite al quadro europeo DigComp 2.2, rappresentano la grammatica necessaria ed essenziale per *"la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"*;
- nello specifico, nel nuovo Piano nazionale scuola digitale sono previste attività relative alla certificazione delle competenze digitali degli studenti, anche con il sistema di *open badge*, e alla formazione di docenti per favorire l'incremento e la qualità di metodologie didattiche innovative in grado di rispondere efficacemente ai bisogni formativi di ciascuno studente e ai suoi stili di

apprendimento;

- l'INVALSI è Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal M.I.M. e dal M.U.R. e preposto alla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione; l'Istituto, attraverso le proprie attività di studio e ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l'implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell'ambito del SNV promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione, motore di sviluppo dell'economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale;
- l'INVALSI, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e di ricerca, in data 29/01/2024, ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte di Università e/o Centri di ricerca pubblici, anche eventualmente organizzati tra loro in rete, con competenze ed esperienze in tema di digitalizzazione e competenze digitali, per la realizzazione di parte del progetto "Digitalizzazione e competenze digitali. Verso un modello di misurazione al termine dell'obbligo scolastico (DIGCOMP.MIS)", con il fine di stipulare, all'esito del processo di valutazione delle manifestazioni di interesse, con il soggetto selezionato una convenzione di collaborazione scientifica della durata di 24 mesi negli ambiti di interesse ed attività indicate nell'avviso;
- le Università sono enti ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinate in forma di istituzioni pubbliche dotate di personalità giuridica, ed in coerenza con i propri Statuti concorrono allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente e perseguono i propri fini statutari attraverso l'attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore;
- le Università nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, partecipano, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture; svolgono le proprie funzioni istituzionali in conformità agli obiettivi generali delle proprie politiche culturali di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, predispongono specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali;
- le competenze digitali DIGCOMP assumono un ruolo cruciale per l'intera popolazione, specie per i più giovani, per diverse ragioni;
- lo sviluppo delle competenze digitali a scuola è fondamentale per preparare gli studenti ad affrontare la società digitale, a prosperare nel mondo del lavoro, a partecipare in modo consapevole ed equo alla società contemporanea e a sviluppare abilità cruciali come il pensiero critico, la creatività e la sicurezza online;
- i risultati possono essere utili all'INVALSI per i compiti istituzionali, per quanto i dati permettono di ragionare sui possibili sviluppi delle prove e il loro impatto sul sistema scolastico nazionale;
- nell'ambito di tale avviso pubblico, secondo le modalità ed i termini indicati, le Università hanno presentato una proposta progettuale che è stata ritenuta da una apposita commissione

dell'INVALSI integrare i requisiti richiesti ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;

- la Legge 241/1990 prevede all'art. 15 l'istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per adempimenti di compiti istituzionali comuni agli enti stipulanti e per la realizzazione di un interesse pubblico;
- l'INVALSI e le Università intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere un'attività di studio e ricerca relativa alle competenze digitali che rappresentano un ambito strategico fondamentale per lo sviluppo delle società avanzate e, pertanto, esse devono essere promosse già a partire dalla scuola, in armonia con le attività consuete e più tradizionali;

Tutto ciò premesso, qui di seguito le Parti stabiliscono, al fine di regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente sussistente e comune tra le Parti in termini di interesse, le modalità delle attività di studio e ricerca, secondo i principi di mutua collaborazione richiamati in precedenza, definendo la divisione di compiti e responsabilità e

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini della presente convenzione, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini riferiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- “Referente scientifico”: il soggetto, designato da ciascuna parte, che agisce come referente nei confronti dell'altra parte per quanto concerne l'esecuzione della presente convenzione relativamente ai propri compiti istituzionali;
- “Collaboratore scientifico”: il soggetto, designato da ciascuna parte, che collabora con il Referente scientifico per quanto concerne l'esecuzione della presente convenzione;
- “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione e in ragione di esso, che portino la dicitura “confidenziale” o “riservato. Nel caso di Informazioni Riservate divulgate oralmente o di materiale scritto non contrassegnato, la natura riservata delle informazioni va notificata all'altra parte entro un termine ragionevole. Tale notifica avviene oralmente, per posta elettronica o per corrispondenza scritta, o tramite altri mezzi di comunicazione adeguati;
- “Soggetti terzi”: tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)



DIPARTIMENTO
DI SCIENZE STATISTICHE
"PAOLO FORTUNATI"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE

L'INVALSI e le Università, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della ricerca al fine di definire un modello prototipale in grado di attestare le competenze digitali dei giovani, prendendo a riferimento le allieve e gli allievi al termine della II secondaria di secondo grado (di seguito grado 10), ma con la possibilità di osservare l'evoluzione e la crescita delle predette competenze già a partire dal termine della scuola secondaria di primo grado, fino alla fine di quella secondaria di secondo grado, in particolare la Collaborazione Scientifica avrà ad oggetto:

1. Rassegna della letteratura con la scrittura di un "position paper" sulla valutazione della competenza digitale con framework teorico di riferimento e scelte metodologiche da pubblicare insieme al test.
 - a. Periodo di svolgimento attività: dall'avvio della collaborazione - settembre 2024.
2. Istituzione di un team di scrittori di item alle cui attività partecipano anche ricercatori/tecnologi e personale tecnico di INVALSI che insieme procederanno alla creazione degli item e alla costruzione di un "catalogo" di item.
 - a. Periodo di svolgimento attività: dall'avvio della collaborazione - ottobre 2024.
3. Aggiornamento, integrazione contenuti formativi e gestione piattaforma benessere digitale scuole.it con helpdesk tecnico e contenutistico che dovrà assistere gli utenti della piattaforma in caso di problemi, dubbi o suggerimenti, fornendo risposte tempestive, accurate e professionali.
L'aggiornamento avverrà con item non inseriti nella banca di item, ma costruiti *ad hoc* dal gruppo di cui al punto 2).
 - a. Periodo di svolgimento attività: dall'avvio della collaborazione - 31 ottobre 2025.

Art. 3 (Responsabili del progetto scientifico)

L'INVALSI designa quale Referente scientifico per l'INVALSI la Dott.ssa Paola Giangiacomo e come Collaboratore scientifico il Dott. Paolo Barabanti.

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca (Capofila) designa quale Referente scientifico il Prof. Marco Gui e come Collaboratore scientifico la Dott.ssa Chiara Respi del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale; l'Università di Bologna designa quale Referente scientifico la Prof.ssa Mariagiulia Matteucci e come Collaboratore scientifico il Dott. Matteo Farnè del Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"; l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" designa quale Referente scientifico il Prof. Sergio Longobardi e come Collaboratori scientifici il Prof. Andrea Regoli e la Prof.ssa Margherita Maria Pagliuca del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi.

Le Parti potranno in qualunque momento sostituire i Referenti e i Collaboratori.

Art. 4 (Durata)

La presente convenzione è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà termine al 31 ottobre 2025.

Art. 5 (Spese)

Competenza	Descrizione	2024	2025	TOT.
Convenzione INVALSI/Università	Rassegna della letteratura con la scrittura di un "position paper" sulla valutazione della competenza digitale con framework teorico di riferimento e scelte metodologiche da pubblicare insieme al test.	13.000,00 €		13.000,00 €
	Istituzione di un team di scrittori di item alle cui attività partecipano anche ricercatori/tecnologi e personale tecnico di INVALSI che insieme procederanno alla creazione degli item e alla costruzione di un "catalogo" di item.	110.000,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €
	Aggiornamento, integrazione contenuti formativi e gestione piattaforma benessere.digitale.scuole.it con helpdesk tecnico e contenutistico che dovrà assistere gli utenti della piattaforma in caso di problemi, dubbi o suggerimenti, fornendo risposte tempestive, accurate e professionali.	65.000,00 €	30.000,00 €	95.000,00 €
	Spese generali destinate alla/e Università, a titolo di compartecipazione alle spese generali sostenute per la realizzazione del progetto	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
				298.000,00 €

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali importi massimi, comprensivi di ogni altro onere di qualsiasi natura e genere, e saranno riconosciuti alle Università a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali e documentate, soggette a rendicontazione che avverrà tramite appositi timesheet o esibizione della documentazione fiscale relativa alle spese vive affrontate.

INVALSI procederà alla liquidazione, degli importi come indicati nella tabella soprariportata, considerato quanto riportato all'art. 2 della manifestazione di interesse pubblicata in data 29 gennaio 2024.

Il contributo in questione viene così ripartito tra l'Università Capofila e l'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" in ragione della suddivisione delle quote il cui dettaglio è di seguito indicato:

- Università degli Studi di Milano – Bicocca (Capofila): fino all'importo massimo di € 268.000,00;
- Università di Bologna "Alma Mater Studiorum": fino all'importo massimo di € 30.000,00;

L'Università di Napoli "Parthenope" partecipa alla ricerca a titolo gratuito.

I termini di inizio e di fine dell'ammissibilità dei costi sono i seguenti:

- Inizio ammissibilità dei costi: Data dell'avvio della collaborazione (Data di stipula dell'accordo);
- Fine ammissibilità dei costi: Termine della collaborazione (31 ottobre 2025).

Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di apposite note di debito delle Università.

Entro 30 giorni dal loro ricevimento, il Servizio Ragioneria, espletate le opportune attività di controllo e a seguito dell'autorizzazione al pagamento da parte del Responsabile scientifico INVALSI, procederà al pagamento tramite girofondi sui seguenti conti di Tesoreria Unica:

- Università degli Studi di Milano – Bicocca conto di tesoreria n. 0158598;

- Università di Bologna - Alma Mater Studiorum conto di tesoreria n. 37200;

L'importo massimo a ristoro delle spese sostenute potrà essere per l'anno 2024 pari a € 233.000,00, mentre per l'anno 2025 l'importo massimo potrà essere di € 65.000,00, per un totale di € 298.000,00.

La documentazione relativa alle spese sostenute, per quanto di rispettiva competenza, viene conservata presso le Università e resta a disposizione dell'INVALSI per il vaglio e la verifica. Tutta la documentazione riguardante l'accordo deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato.

Le note di debito dovranno essere trasmesse agli indirizzi riportati nel successivo articolo 12.

Le attività oggetto del presente accordo non sono configurabili come prestazioni verso corrispettivo e, pertanto, il contributo è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli art. n.1, e 4 c. 4 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

Art. 6

(Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare i risultati della ricerca mutuo avviso senza tempi specifici ed escludendo le informazioni riservate.

Art. 7

(Riservatezza)

7.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri collaboratori, per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti terzi;
- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente convenzione;
- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione della presente convenzione, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno,

schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

7.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo 7.1:

- le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano già liberamente accessibili da parte di Soggetti terzi;
- le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Art. 8

(Modalità di esecuzione del progetto)

In virtù della presente convenzione, le Università contribuiranno allo svolgimento di attività di formazione accompagnando le scuole del Paese attraverso un'opportuna azione di informazione e formazione online dei docenti. Risulta quindi fondamentale una preventiva azione di consultazione delle scuole circa i loro bisogni informativi e formativi sui temi delle competenze digitali per garantire all'intera azione una maggiore efficacia di formazione nell'ambito del settore di ricerca di cui all'art. 2.

A tale scopo le Università si renderanno disponibili:

- a svolgere webinar informativi (2 incontri di 3 ore ciascuno) sul DIGCOMP e sul progetto DIGCOMP.MIS rivolti a gruppi di 250-350 scuole ciascuno (totale: 20 webinar);
- a svolgere un'indagine esplorativa sulle competenze digitali dei docenti e sulle loro competenze didattiche riguardo allo sviluppo delle competenze digitali degli allievi;



DIPARTIMENTO
DI SCIENZE STATISTICHE
"PAOLO FORTUNATI"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE

- a formulare la proposta di un percorso didattico per lo sviluppo delle competenze digitali (3 incontri di 3 ore ciascuno) rivolti a gruppi di 250-350 scuole ciascuno (totale: 30 webinar);
- a presentare la prova di autovalutazione (un incontro di 3 ore) (totale: 30 webinar);
- alla stesura del quadro di riferimento per la valutazione e alla costruzione delle domande da parte degli esperti.

Detto contributo delle Università nello svolgimento di attività di formazione dovrà avvenire nel rispetto dei Regolamenti universitari vigenti in materia.

Le Parti potranno altresì organizzare seminari, conferenze, incontri su temi specifici, da concordarsi tra le Parti.

L'INVALSI mette a disposizione le competenze del Referente e del Collaboratore scientifico per le analisi statistiche quantitative sui dati raccolti, si occuperà dell'implementazione dell'item bank e la somministrazione censuaria delle prove di DIGCOMP.MIS alle allieve e agli allievi del grado 10 e della finalizzazione del modello prototipale per l'attestazione delle competenze digitali, comprensivo della predisposizione di sottoscale corrispondenti alle aree di competenza digitali, graduate secondo i livelli in DigComp 2.1.

Art. 9 **(Trattamento dei dati personali)**

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Codice. In particolare, dovranno essere messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire un livello di sicurezza rapportato ai rischi e l'adempimento degli obblighi di riservatezza, compresa la protezione, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti dispongono di una propria struttura organizzativa, che dichiara essere idonea a consentire il Trattamento dei dati oggetto del Protocollo nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza.

In generale, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a soddisfare le previsioni di cui all'art. 32, par. 2, del GDPR e le previsioni contenute nelle Linee Guida AGID n. 2 del 18 aprile 2017, al fine di ridurre i rischi connessi al Trattamento.

I Responsabili scientifici di cui al precedente articolo 3 si impegnano a contattare i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca: rpd@unimib.it; per l'Università di Bologna: dpo@unibo.it; per Università degli Studi di Napoli "Parthenope": dpo.privacy@uniparthenope.it; per INVALSI: dpo@invalsi.it) per definire le responsabilità delle Parti e verificare la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi nel caso in cui le attività di studio e di ricerca oggetto del presente accordo implicino il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

Art. 10 **(Personale)**

Le risorse di personale: Il progetto DIGCOMP.MIS si pone in linea di continuità con le attività di ricerca istituzionale già realizzate dall'INVALSI nell'ambito del D.P.R. n. 80/2013 (Sistema nazionale di valutazione) e del D. Lgs. n. 62/2017 e quindi si basa sull'apporto significativo del proprio personale (vedi infra per la quantificazione), sull'assunzione a tempo determinato di alcune

competenze non disponibili in istituto in quanto già pienamente impiegate nello svolgimento delle attività ordinarie e sulla stipula della presente convenzione.

Art. 11 **(Altri accordi)**

Ogni attività prevista dalla convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano le attività di entrambi gli Enti. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente protocollo di intesa il Foro competente è quello di Roma.

Qualsiasi integrazione o modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Le spese di eventuale registrazione della presente convenzione saranno a carico della Parte che per prima richiederà tale atto. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, quale soggetto Capofila (aut. 95936 del 23.12.2002), per un importo di € 16,00 ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii.

Art. 12 **(Uso dei marchi)**

1. Ove per la realizzazione degli scopi di cui al presente accordo si rendesse necessario, le Parti si autorizzano all'uso dei rispettivi marchi;
2. In tal caso, i marchi dovranno essere usati in conformità ai rispettivi sistemi di identità e in modo da non generare confusione circa il ruolo ricoperto da ciascun ente nella collaborazione;
3. Resta inteso che i diritti d'uso dei marchi termineranno automaticamente con la cessazione del presente accordo a qualsiasi titolo intervenuta.

Art. 13 **(Comunicazioni)**

Le comunicazioni tra le Parti relative al progetto oggetto dell'accordo dovranno essere indirizzate: se a INVALSI:

- PEC: protocollo.invalsi@legalmail.it; legale.invalsi@legalmail.it;

Se alle Università:

Università degli Studi di Milano – Bicocca (Capofila):

- PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it, in copia e-mail: ricerca@unimib.it (Area Ricerca e Terza Missione); per comunicazioni relative alle attività scientifiche del progetto oggetto dell'accordo: Prof. Marco Gui (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale), e-mail: marco.gui@unimib.it;

Università di Bologna "Alma Mater Studiorum":

- PEC: stat.dipartimento@pec.unibo.it; per comunicazioni relative alle attività scientifiche del progetto oggetto dell'accordo: Prof.ssa Mariagiulia Matteucci (Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"), e-mail: m.matteucci@unibo.it;

Università di Napoli "Parthenope":



DIPARTIMENTO
DI SCIENZE STATISTICHE
"PAOLO FORTUNATI"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE

- PEC: direzione.generale@pec.uniparthenope.it; per comunicazioni relative alle attività scientifiche del progetto oggetto dell'accordo: Prof. Sergio Longobardi (Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi), e-mail: sergio.longobardi@uniparthenope.it.

Art. 14 (Rinvio)

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90.

Per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

La Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni



Firmato digitalmente da
Giovanna Iannantuoni
Data: 11.06.2024
11:35:11 CEST
Organizzazione:
BICOCCAMILANO/1262
1570154

Per L'INVALSI

Il Presidente
Roberto Ricci

Per l'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum"

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche
"Paolo Fortunati" Prof. Carlo Trivisano

Roberto Ricci
INVALSI
Il Presidente
INVALSI
11.06.2024
14:14:29
GMT+00:00



Per l'Università di Napoli "Parthenope"

Il Rettore Prof. Antonio Garofalo



Antonio Garofalo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI
PARTHENOPE/01877320638
07.06.2024 09:58:49 GMT+00:00

Digitally signed
by: Carlo Trivisano,
on: 6 giugno 2024